

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 459

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LOMBARDO, FERRARI MARTE, ROBALDO, MAROLI,
ICHINO, CURCIO, FURIA**

Presentata il 30 luglio 1979

Istituzione della Cassa nazionale di previdenza
per i liberi professionisti

ONOREVOLI COLLEGHI! — In sede di esame del disegno di legge n. 419 presentato dal Governo al Parlamento agli inizi della passata legislatura, venne giustamente rilevato come il problema della riforma previdenziale non possa riguardare soltanto il settore dei lavoratori dipendenti siano essi pubblici o privati, ma anche quello dei lavoratori autonomi e, fra questi, dei liberi professionisti: la riforma deve essere riferita, cioè, alla previdenza nel suo complesso.

L'articolo 38 della Costituzione afferma che: « i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria ».

Tale dizione ha potuto forse non aiutare il chiarimento, che è venuto tuttavia maturando, circa la diversità e particolarità dei vari aspetti: quello infortunistico, quello assistenziale, quello sanitario e quello previdenziale ai quali devono provvedere distinti istituti.

Ci interessa, in questa sede, l'aspetto previdenziale, i « mezzi adeguati », cioè, riguardanti la vecchiaia del lavoratore. Già il primo progetto di piano approvato dal Consiglio dei ministri nel gennaio del 1965, e diventato legge 27 luglio 1967, n. 685, prevedeva la « istituzione di un unico organismo a carattere nazionale che, sulla base di un sistema unificato dei contributi previdenziali, abbia il compito della gestione e della erogazione di tutte le prestazioni pecuniarie »; ma non si ebbero poi iniziative concrete di attuazione.

Nel cosiddetto « progetto 80 », nello specifico tema previdenziale, è dichiarato — in premessa — che l'obiettivo, in una prospettiva di lungo periodo, rimane l'attuazione di un completo sistema di sicurezza sociale che, sul piano economico, garantisca un reddito minimo a tutti i cittadini attraverso lo strumento della pensione sociale, mentre la « erogazione delle prestazioni monetarie sarà accentrata in un unico ente e verrà istituita un'unica anagrafe previdenziale ».

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Come è noto, però, il « progetto 80 » è rimasto mera enunciazione anche se questa stessa enunciazione sta a dimostrare come un'organica soluzione del problema previdenziale non possa essere ulteriormente rinviata.

Non entriamo nella disamina delle ragioni che hanno sinora impedito l'attuazione della riforma previdenziale: indubbiamente una delle ragioni sta nella pleora degli istituti, enti, casse, organismi, ecc., che provvedono al « fabbisogno » previdenziale.

Lo stesso INPS, che è di gran lunga l'istituto previdenziale più organizzato, annovera, tuttavia, nel proprio seno, oltre al Fondo lavoratori dipendenti che ha più di 12 milioni di assicurati, 5 gestioni speciali, 10 fondi particolari, 4 Casse distinte, più 3 assicurazioni.

Nel settore, però, dei lavoratori autonomi e in particolare dei liberi professionisti la situazione è ancora più complessa sia per la frantumazione di istituti, sia per differenziazione normativa, sia per disparità di trattamento.

Esistono, e chiediamo venia per eventuali dimenticanze, ben 14 Casse, enti, fondi, istituti — tutti con sistema di capitalizzazione — che provvedono alla assistenza e alla previdenza dei professionisti.

Pare indispensabile ai proponenti rimuovere l'ostacolo all'avvio della riforma previdenziale generalizzata che è rappresentato dalla molteplicità delle Casse professionali suggerendo la loro unificazione in un'unica Cassa. Pare essenziale, inoltre, separare l'aspetto previdenziale dagli altri per cui — nella proposta — figurano solo prestazioni di vecchiaia, anzianità e superstiti mentre i trattamenti di invalidità dovranno essere regolati in sede di riforma del sistema assistenziale che — per lo aspetto sanitario — ha già avuto il suo avvio.

Vengono inoltre superati tutti gli aspetti di finanziamento previdenziale mediante imposizione indiretta rappresentata dall'applicazione delle varie marche assicurative, diritti fissi, ecc.

Viene invece introdotta la possibilità — anche per il professionista — di « fattura-

re », almeno in parte, l'onere previdenziale corredandolo però al valore della prestazione data all'utente.

Le innovazioni, tuttavia, che paiono fondamentali e che sono state introdotte proprio in sede di esame del disegno di legge n. 419, riguardano il prelievo contributivo riferito al reddito professionale e la percentualizzazione delle prestazioni alla media di detto reddito degli ultimi 10 anni, nonché l'introduzione della « perequazione automatica » secondo i criteri introdotti con la legge 3 giugno 1975, n. 160, che — come è noto — indicizza le prestazioni al costo della vita in misura uguale per tutte le pensioni e in misura percentuale riferita al valore della pensione stessa, secondo l'andamento della dinamica contrattuale del settore industriale registrata dall'ISTAT.

Per quanto riguarda la struttura del funzionamento della Cassa ci si è riferiti alle norme, che ci sono parse più valide, vigenti attualmente nelle casse professionali: si è, tuttavia, ritenuto di dover snellire il funzionamento della Cassa di cui si propone l'istituzione suggerendo che ogni accantonamento patrimoniale debba essere impiegato in titoli di Stato.

Non si ritiene di illustrare minutamente l'articolato anche perché esso ripete norme già considerate ed approvate in occasione dell'esame del citato disegno di legge n. 419, ma soprattutto perché le questioni essenziali della presente proposta sono già state richiamate e riteniamo che esse meritino l'attenzione dei colleghi ai quali chiediamo un'approvazione che varrà, non solo a garantire ai professionisti adeguati trattamenti, ma a snellire il lavoro parlamentare ed a dare un decisivo impulso all'attuazione di un moderno ed unitario sistema previdenziale.

Questa relazione introduceva la proposta di legge n. 1778 presentata il 5 ottobre 1977, dai deputati Noberasco, Gramagna, Lombardo, Ferrari Marte, Robaldo e Scovacricchi.

La proposta di legge fu assegnata alla XIII Commissione legislativa la quale nominò relatore l'onorevole Lombardo e co-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

stitui un comitato ristretto per la elaborazione della normativa da presentare alla Commissione plenaria per la definitiva approvazione.

Il comitato ristretto lavorò intensamente all'iniziativa elaborando un primo schema di normativa riguardante i liberi professionisti non ancora provvisti di Cassa di previdenza.

Era in avanzato stato di elaborazione anche la normativa riguardante la razionalizzazione e la unificazione legislativa per le Casse già esistenti.

I presentatori non ritengono opportuno trasferire nella presente proposta di legge tutto il lavoro già fatto dal comitato ristretto della VII legislatura.

Pensano piuttosto che il nuovo organismo nominato dalla Commissione possa utilizzare tale lavoro al fine della elaborazione della normativa da sottoporre alla approvazione della Commissione in sede plenaria.

Per tali motivi riproduciamo la proposta di legge nel testo originale, auspicando il sollecito esame da parte della Commissione.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

DELL'ISTITUZIONE DELLA CASSA

ART. 1.

L'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti è obbligatoria per le persone di ambo i sessi e di qualsiasi nazionalità che esercitino attività autonoma di libera professione.

ART. 2.

È istituita la Cassa nazionale di previdenza per i liberi professionisti.

La Cassa attua l'esercizio della assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 1.

Chiunque eserciti attività autonoma di libera professione deve farne denuncia alla Cassa entro novanta giorni dall'inizio di tale attività.

Chiunque ometta o ritardi la denuncia di cui al precedente comma dovrà versare alla Cassa una contribuzione suppletiva che sarà fissata dalla Cassa stessa.

La Cassa, con sede in Roma, ha personalità giuridica di diritto pubblico.

ART. 3.

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono sciolti: la Cassa nazionale del notariato, l'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo, la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori, l'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio, la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri, la Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti, l'Ente nazionale di previdenza e assistenza medici, la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dot-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

tori commercialisti, il Fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali, la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragioniere e periti commerciali, l'Ente nazionale di assistenza e previdenza dei veterinari, l'Ente di previdenza ed assistenza a favore dei consulenti del lavoro, l'Istituto nazionale di previdenza giornalisti italiani.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati e sciolti altresì tutti gli altri enti, casse, fondi ed istituti aventi lo scopo di provvedere a trattamenti di previdenza per liberi professionisti.

Con il medesimo decreto sono nominati per ogni ente, cassa, fondo ed istituto di cui al presente articolo i commissari straordinari per la temporanea gestione e per i trasferimenti di cui al successivo articolo.

ART. 4.

Alla Cassa nazionale di previdenza per liberi professionisti sono trasferite tutte le proprietà, le posizioni assicurative, le attività, le passività, diritti, trattamenti di pertinenza degli enti, casse, fondi ed istituti di cui al precedente articolo 3.

CAPO II.

DELL'ORDINAMENTO DELLA CASSA

ART. 5.

Sono iscritti d'ufficio alla Cassa tutti i liberi professionisti iscritti ai relativi albi che possono per legge esercitare attività autonoma di libera professione e che non siano iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata.

ART. 6.

Sono organi della Cassa:

- 1) l'assemblea dei delegati;
- 2) il consiglio di amministrazione;
- 3) il presidente;
- 4) il vice presidente;
- 5) il collegio dei revisori dei conti.

ART. 7.

L'assemblea dei delegati è costituita da tanti delegati quante sono le province italiane eletti uno per ogni provincia fra iscritti alla Cassa da almeno tre anni e candidati secondo il regolamento elettorale che sarà formulato dalla Cassa stessa e secondo le norme del presente articolo.

Il presidente di ogni corte d'appello forma e tiene aggiornata, per ogni provincia compresa nel suo distretto, la lista degli aventi diritto al voto formata da tutti gli iscritti agli albi professionali di ogni categoria.

Entro il 31 dicembre di ogni anno dispari convoca in ogni provincia compresa nel suo distretto i comizi elettorali che dovranno svolgersi nella prima domenica di febbraio di ogni anno pari.

Proclama eletto delegato per il biennio il candidato che ha ottenuto la maggioranza dei voti; a parità di voti proclama eletto il più anziano; a parità di età proclama eletto chi precede secondo l'ordine alfabetico.

In caso di morte di un delegato e in caso di grave impedimento che non consenta ad un delegato di adempiere al suo mandato esso è sostituito dal candidato che segue immediatamente nella graduatoria di cui al comma precedente e secondo la stessa procedura.

ART. 8.

L'assemblea dei delegati si riunisce in Roma la prima domenica di marzo di ogni anno pari e, in via ordinaria — su

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

convocazione del presidente della Cassa — almeno una volta ogni quattro mesi nonché, in via straordinaria, tutte le volte che il consiglio di amministrazione della Cassa lo ritenga opportuno e lo decida, o quando lo richieda un quinto dei componenti l'assemblea.

ART. 9.

La riunione dell'assemblea dei delegati è valida se ad essa partecipa almeno il 75 per cento dei delegati in prima convocazione ed il 51 per cento in seconda.

ART. 10.

Nella sua prima riunione l'assemblea, presieduta dal delegato più anziano, provvede all'elezione degli organi di cui ai numeri 2 e 5 del precedente articolo 6.

Il Consiglio di amministrazione è composto da nove membri scelti nel seno dell'assemblea ed eletti a scrutinio segreto: almeno due di essi devono essere delegati di province del sud e delle isole; due del centro e due del nord.

Ad eventuali surroghe si provvede con la medesima modalità.

Non si può essere eletti nel consiglio di amministrazione per più di due volte.

Il consiglio di amministrazione dura in carica un biennio.

ART. 11.

Il consiglio di amministrazione si riunisce immediatamente dopo la sua elezione e procede alla elezione, nel proprio seno, del presidente e del vice presidente.

È eletto chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti.

Il presidente ed il vice presidente restano in carica lo stesso periodo di tempo del consiglio di amministrazione e possono essere rieletti per non più di due volte.

Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta ogni due mesi ed

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano un terzo dei componenti.

ART. 12.

Il presidente presiede il consiglio di amministrazione e l'assemblea dei delegati; ha la rappresentanza legale della Cassa al cui funzionamento sovrintende esercitando tutte le funzioni a lui demandate da leggi, decreti, regolamenti nonché dalle deliberazioni dell'assemblea dei delegati e dalle decisioni del consiglio di amministrazione. È coadiuvato nelle sue mansioni e sostituito in caso di assenza dal vice presidente.

ART. 13.

Il consiglio di amministrazione:

1) esegue le deliberazioni dell'assemblea dei delegati;

2) decide, in caso di urgenza, anche su questioni di competenza dell'assemblea dei delegati, salvo ratifica da parte dell'assemblea stessa nella sua prima riunione;

3) autorizza le spese straordinarie ed urgenti salvo ratifica da parte dell'assemblea dei delegati;

4) decide su tutti gli oggetti ad esso specificatamente rimessi da parte dell'assemblea dei delegati;

5) provvede alla liquidazione delle pensioni;

6) forma il bilancio preventivo e consuntivo;

7) decide sul regolamento organico del personale;

8) decide sull'ordinamento amministrativo della Cassa;

9) decide su tutte le questioni che siano portate al suo esame dal presidente e che non siano di competenza dell'assemblea dei delegati;

10) esercita tutte le altre funzioni demandate al consiglio di amministrazione da leggi, decreti e regolamenti.

ART. 14.

Contro le decisioni del consiglio di amministrazione, nel termine di sessanta giorni, è ammessa istanza da parte degli aventi interesse all'assemblea dei delegati che si pronunzia nella seconda riunione successiva alla presentazione dell'istanza.

ART. 15.

Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono esercitate da un funzionario della Cassa nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente.

ART. 16.

L'assemblea dei delegati:

1) elegge gli organi della Cassa secondo quanto indicato al precedente articolo 10;

2) stabilisce i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione della Cassa;

3) approva il regolamento elettorale di cui al precedente articolo 7;

4) esprime parere sul regolamento di attuazione della presente legge e sulle sue eventuali modificazioni;

5) approva il regolamento interno della Cassa e le sue modifiche;

6) approva il bilancio preventivo e consuntivo della Cassa nonché la modificazione delle aliquote di contribuzione e le percentuali per le prestazioni da proporre al Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

7) delibera sulle istanze di cui al precedente articolo 14;

8) ratifica o meno le decisioni assunte d'urgenza dal consiglio di amministrazione.

ART. 17.

Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri eletti con le stesse modalità del consiglio di amministrazione.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Il collegio elegge nel suo seno il proprio presidente.

I revisori restano in carica per lo stesso periodo del consiglio di amministrazione.

Alle riunioni del collegio può partecipare un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed un rappresentante del Ministero del tesoro.

ART. 18.

Il collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di controllo di cui all'articolo 2403 e seguenti del codice civile ed in particolare:

a) riferisce e controlla la gestione e le scritture contabili;

b) effettua ispezioni e controlli di cassa;

c) rivede i bilanci approntando una propria relazione per l'assemblea dei delegati;

d) esercita a tutti gli effetti le funzioni di sindaco della cassa.

I revisori possono intervenire alle riunioni del consiglio di amministrazione per chiedere e dare chiarimenti ed informazioni.

CAPO III.

DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ART. 19.

L'esercizio finanziario della cassa ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il consiglio di amministrazione, entro il mese di marzo di ogni anno, forma il bilancio consuntivo dell'anno precedente, lo rimette al collegio dei revisori dei conti il quale, nel termine di trenta giorni, lo trasmette — con propria relazione — all'assemblea dei delegati.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

L'assemblea dei delegati lo approva a maggioranza almeno dei due terzi e lo invia al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 20.

Allo scadere di ogni biennio — e cioè entro il 31 gennaio di ogni anno pari — il consiglio di amministrazione provvede alla formazione del bilancio tecnico della cassa e formula le proposte da sottoporre all'assemblea dei delegati.

Il consiglio di amministrazione — su proposta del presidente della cassa — può altresì addivenire in ogni momento alla formazione del bilancio tecnico di cui sopra ove se ne appalesi l'opportunità per il buon andamento economico della cassa.

CAPO IV.

DEL PATRIMONIO

ART. 21.

Le entrate della cassa sono costituite:

- a) dai contributi degli iscritti;
- b) dagli interessi attivi e dai proventi del patrimonio;
- c) dal provento di lasciti, donazioni, atti di liberalità ed ogni altro introito di sua pertinenza.

ART. 22

Gli iscritti alla Cassa sono tenuti a versare un contributo personale annuo pari al 10 per cento del reddito imponibile professionale dichiarato ai fini IRPEF per il precedente anno fiscale.

La percentuale di cui al comma precedente potrà essere variata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta dell'Assemblea dei delegati in relazione alle risultanze di ge-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

stione accertate mediante bilancio tecnico di cui al precedente articolo 20.

La variazione di cui al comma precedente ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'iscritto che goda di trattamento di pensione di vecchiaia a carico della Cassa e continui a svolgere attività professionale è tenuto al versamento del contributo in misura ridotta del cinquanta per cento.

Per i professionisti neo-diplomati e neo-laureati che iniziano la professione e siano iscritti per la prima volta alla Cassa il contributo, nei primi tre anni di iscrizione sarà ridotto di due terzi.

ART. 23.

L'iscritto alla Cassa potrà applicare, sull'ammontare di ogni parcella, notula o fattura emessa, una maggiorazione percentuale, a titolo di parziale rimborso degli oneri previdenziali, la cui misura verrà fissata e successivamente variata con le modalità di cui all'articolo 22.

ART. 24.

Ogni iscritto deve denunciare ogni anno alla Cassa il reddito imponibile professionale dichiarato ai fini IRPEF entro e non oltre dieci giorni dalla data di scadenza annuale della denuncia dei redditi, seguendo le modalità di cui all'articolo 24, primo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114.

La ritardata od omessa denuncia comporta, nel primo caso lo slittamento in avanti di mesi sei e, nel secondo, di mesi dodici della acquisizione del diritto a pensione.

ART. 25.

La riscossione dei contributi a carico degli iscritti si effettua per mezzo dei ruoli annuali compilati dalla Cassa, resi esecutivi dall'intendenza di finanza com-

petente e trasmessi alle esattorie. Le esattorie provvedono all'incasso in conformità delle norme vigenti per la riscossione delle imposte dirette, con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

ART. 26.

I fondi disponibili della Cassa devono essere impiegati in titoli di Stato.

CAPO V.

DELLE PRESTAZIONI

ART. 27.

La Cassa eroga pensioni di vecchiaia, di anzianità e di reversibilità.

ART. 28.

Il diritto di pensione di vecchiaia si consegue al compimento del 65° anno di età con almeno 30 anni di contribuzione ed il trattamento pensionistico viene corrisposto — su domanda dell'iscritto — dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata fatta la domanda.

ART. 29.

Il diritto a pensione di anzianità si consegue con 35 anni di contribuzione ed il relativo trattamento pensionistico viene corrisposto — su domanda dell'iscritto — dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata fatta la domanda.

L'iscritto alla Cassa che gode di trattamento pensionistico di anzianità non può svolgere attività professionale.

ART. 30.

In caso di morte dell'iscritto che abbia almeno venti anni di contribuzione o

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

del pensionato spetta una pensione di reversibilità:

a) al coniuge non legalmente separato, nella misura del cinquanta per cento della pensione diretta;

b) ai figli minori ed a quelli che seguono corsi di studi universitari sino al compimento della durata minima legale del corso di studi seguito e comunque non oltre il compimento del 26° anno di età nella misura del trenta per cento della pensione diretta per ogni figlio.

La domanda di pensione di reversibilità deve essere inoltrata alla Cassa dagli aventi diritto ed il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.

ART. 31.

La misura della pensione di vecchiaia e di anzianità è pari — per ogni anno di contribuzione — all'1,75 per cento della media del reddito imponibile professionale dichiarato dall'iscritto ai fini IRPEF nei dieci anni precedenti.

La percentuale di cui al precedente comma potrà essere variata con le stesse modalità previste per la variazione della percentuale di contribuzione di cui al precedente articolo 22.

ART. 32.

Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono aumentati secondo la disciplina prevista dall'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

Tale disciplina ha effetto purché il trattamento pensionistico sia in atto da almeno dodici mesi.

ART. 33.

L'iscritto che goda di trattamento di pensione di vecchiaia a carico della Cassa e continui a svolgere attività profes-

sionale avrà diritto ad una sola rivalutazione della pensione, da effettuarsi al compimento dei cinque anni dal pensionamento ed in ragione, per ogni anno di contribuzione ulteriore, dello 0,90 per cento della media del reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF nel quinquennio considerato.

ART. 34.

L'iscritto che cessa di appartenere alla Cassa prima del conseguimento del diritto a pensione ha facoltà di chiedere la liquidazione *una tantum* dell'importo, senza interessi, dei contributi da lui versati.

L'iscritto che compie il 65° anno di età senza avere maturato il diritto a pensione e sia cancellato dall'Albo professionale, può chiedere la liquidazione *una tantum* di una somma pari al montante composto dei contributi da esso versati calcolati al saggio di interesse annuo del 7,50 per cento.

Lo stesso criterio si applica all'iscritto che non abbia maturato diritto a pensione e cessi l'attività professionale a seguito di grave impedimento.

In caso di morte dell'iscritto prima del conseguimento del diritto a pensione i superstiti indicati nel precedente articolo 30 possono chiedere la liquidazione *una tantum* di una somma determinata con i criteri di cui al secondo comma del presente articolo.

CAPO VI.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 35.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanarsi entro e non oltre 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge è nominata una assemblea provvisoria dei delegati formata da tutti i Presidenti delle

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

casce, enti, fondi e istituti disciolti di cui al precedente articolo 3.

L'assemblea provvisoria provvede a tutti gli adempimenti di competenza dell'assemblea dei delegati di cui alla presente legge. L'assemblea provvisoria resta in carica e gli atti da essa compiuti restano validi sino alla elezione dell'assemblea dei delegati.

ART. 36.

Gli iscritti alle disciolte casce, enti, fondi od istituti di cui all'articolo 3 che non abbiano i requisiti previsti per la iscrizione alla Cassa possono chiedere, entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, di essere egualmente iscritti con facoltà di prosecuzione volontaria con le stesse modalità previste dalla presente legge e sino al conseguimento del diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità.

ART. 37.

Il patrimonio immobiliare trasferito alla Cassa ai sensi dell'articolo 4 della presente legge verrà ceduto mediante aste pubbliche entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge ed i relativi proventi saranno impiegati secondo il disposto dell'articolo 26 della presente legge.

Potranno fare eccezione al disposto del precedente comma gli immobili indispensabili per il funzionamento della Cassa. Gli altri immobili che, per qualsiasi ragione, non potessero essere ceduti nel periodo indicato dal precedente comma passeranno, a titolo gratuito, tra i beni disponibili dello Stato.

ART. 38.

Con la prima denuncia di cui all'articolo 24 della presente legge l'iscritto alla Cassa è tenuto a denunciare anche i redditi imponibili professionali dichiarati in tutti gli anni precedenti ai fini IRPEF.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

In caso di ritardata od omessa denuncia si applicano le sanzioni previste dal precedente articolo 24.

ART. 39.

A tutti i trattamenti pensionistici in essere trasferiti dalle disciolte casse, enti, fondi od istituti alla Cassa verrà applicata al 1° gennaio di ciascun anno la perequazione automatica secondo il disposto del precedente articolo 32.

L'importo del trattamento non potrà tuttavia superare il 10 per cento in più del trattamento generale medio erogato dalla Cassa a parità di anni di contribuzione.

ART. 40.

A tutti gli iscritti alla Cassa che non avessero già operato il riscatto del periodo di laurea e del servizio militare nelle disciolte casse, enti, fondi ed istituti di cui all'articolo 3, è consentito tale riscatto secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento di attuazione della presente legge.

ART. 41.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.